

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 94258 RACCOLTA N. 10967

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA"

TITOLO 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1

Su iniziativa del Comune di Monte Argentario, è costituita una società per azioni denominata ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI SPA

La società ha sede nel Comune di Monte Argentario all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ARTICOLO 2

DURATA

La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050, essa potrà essere prorogata anche più volte dall'assemblea con deliberazione da assumersi almeno due anni anteriori alla scadenza. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria potrà deliberare lo scioglimento della società secondo le modalità e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 2 comma, 2369 4 comma, 2448 1 comma, 2449 4 comma C.C..

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

- la costruzione la realizzazione, l'acquisizione temporanea

o definitiva e la gestione di infrastrutture impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico ed alle attività turistiche, ricettive e balneari o comunque utili allo sviluppo di tali settori nonché delle attività nautiche produttive;

- la promozione la programmazione ed il coordinamento delle iniziative ed attività attinenti ai settori di cui al precedente punto delle manifestazioni della pratica e delle competizioni degli sport nautici.

Per il raggiungimento di tali scopi la società potrà pertanto acquistare sia in proprietà sia ad altro titolo gli spazi necessari ad attuare il proprio oggetto nonché gestire il proprio patrimonio immobiliare comunque pervenute, dare incarichi per la progettazione e procedere alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni destinate ad esercitare le attività di cui all'oggetto sociale secondo la tipologia indicata dalla Pubblica Amministrazione e del rispetto delle prescrizioni attuative degli Enti Territoriali competenti;

- organizzare centri di servizi per le ricerche e le analisi di mercato nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale;

- stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, contratti di qualsiasi natura con Enti e/o società private.

La creazione, la sistemazione e la manutenzione di giardini, aiuole e spazi ad aree verdi; la manutenzione e rimodellazione del paesaggio, del verde per vie di comunicazione degli edifici industriali e commerciali, del verde per edifici, dei campi sportivi, terreni di gioco ed altri parchi ricreativi; la società, inoltre, può provvedere alla collocazione di piante e alla

sistemazione del paesaggio per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la viabilità, alle misure paesaggistiche per la tutela dell'ambiente e della natura e alla manutenzione del paesaggio.

- La fornitura di servizi collaterali nel campo immobiliare; in particolare studi di fattibilità, produzione di pareri, valutazioni commerciali e tecniche di costruzione, verifica dello stato degli immobili; potrà inoltre svolgere attività quali la costruzione, la compravendita, la ristrutturazione, lavori edili in genere, la permuta, il commercio, la gestione e l'amministrazione in proprio e per conto terzi di immobili di qualsiasi natura sia di proprietà sia di terzi.

- La gestione dei parcheggi ed aree di sosta di mezzi di qualunque tipo e/o genere sia in aree pubbliche sia in aree private.

- La società potrà svolgere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia sia all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in modo prevalente rispetto a quelle che costituiscano l'oggetto sociale.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di euro 3.527.000 (tremilionicinquecentoventisettemila)

rappresentato da n. 352.700 (trecentocinquantaduemilasettecento)

nominative di euro 10 (dieci) ciascuna. Il capitale potrà essere aumentato

anche più volte mediante emissione di nuove azioni ordinarie o fornite di

diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 5

AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ha diritto ad un

voto. Il possesso delle azioni comporta piena adesione allo statuto

della società ed alle delibere assembleari.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla

parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a

quello del suo conferimento. Le azioni conferiscono ai loro possessori

uguali diritti. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono

essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli

articoli 2348 e seguenti del codice civile.

Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali

diritti. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti

di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli

appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le

disposizioni relative all' assemblea straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni nominative in conformità alle

disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del c.c. e delle leggi speciali

disciplinanti la materia.

ARTICOLO 7

DIRITTO DI OPZIONI

Sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni art.

2420 bis. C.C.) è riconosciuto il diritto di opzione agli azionisti in

proporzione al numero di azioni possedute con le limitazioni previste

dall'art. 2441 commi 4 e 5. C.C. Le azioni non sottoscritte saranno offerte ai

vecchi soci nei limiti di quota per singolo socio così come specificato

dall'art. 8 punti 1 e 2.

TITOLO III

SOCI-AMMISSIONI-DIRITTI-DOVERI

ARTICOLO 8

SOCI-DIRITTI-DOVERI

La maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere al Comune

di Monte Argentario quale socio fondatore, la cui partecipazione non

potrà in nessun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento)

dell'intero capitale sociale, anche successivamente aumentato.

Nessun altro socio, anche se pubblico, potrà inoltre essere titolare di azioni

in numero superiore al 5% (cinque per cento) del capitale social, anche

successivamente aumentato, ad eccezione di banche, istituti crediti e

compagnie di assicurazione per i quali detto limite

viene elevato al 15% (quindici per cento).

In particolare hanno diritto di intervenire ad esprimere il loro voto tutti

gli azionisti iscritti nel libro dei soci e che abbiano depositato o nel termine

di cui all'art. 2370 c.c. le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di intervenire e di voto non potrà essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quelli della società (art. 2373).

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono :

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI COMPETENZE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

All'assemblea ordinaria compete:

- a)- approvare il bilancio di esercizio
- b) - nominare gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, salve le riserve stabilite nel presente statuto a favore dell'Ente

	Pubblico Fondatore. e, quando previsto, il soggetto al quale	
	è demandato il controllo contabile;	
	c) - stabilire gli eventuali compensi dell'organo amministrativo ed ai Sindaci	
	Revisori.	
	d) - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza	
	dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo	
	statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la	
	responsabilità di questi per gli atti compiuti;	
	e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	All' assemblea straordinaria compete:	
	a) - approvare e modificare l'atto costitutivo ed il presente statuto,	
	approvare e modificare le eventuali convenzione successive,	
	b) - nominare i liquidatori e determinarne i poteri a norma degli articoli	
	2450 e 2452 C.C.	
	c) - deliberare la proroga della durata della società;	
	d) - deliberare su qualsiasi altra materia o argomento ad essa devoluti	
	per legge, per statuto e per decisione dell'organo amministrativo	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci	
	e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente	
	statuto obbligano tutti gli azionisti anche se assenti e/o dissenzienti.	
	La convocazione della Assemblea è effettuata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,	

almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione e ne sarà data

comunicazione agli aventi diritto mediante affissione di

pubblici manifesti. Copia dell'avviso di convocazione sarà inviato ai soci che

ne faranno richiesta con tassa a loro carico, almeno 15 giorni

prima dell'adunanza a mezzo di raccomandata anche a mano, presso il

domicilio o la sede dichiarata ed annotata nel libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere fissato anche il

giorno per la seconda convocazione da tenersi comunque a distanza di

almeno 24 ore ed entro 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Se in sede di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale per

la regolare costituzione dell'assemblea e nell'avviso di convocazione non è

stato indicato il giorno per la seconda convocazione l'assemblea dovrà

essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima mediante

nuovo avviso da pubblicare sempre sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle predette formalità di pubblicazione l'assemblea si

reputa comunque regolarmente costituita quando sia rappresentato

l'intero Capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i

componenti il Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascun intervenuto

può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 Codice Civile, è

consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo

del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione

dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

ARTICOLO 11

L'ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE E VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti tanti soci da rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro *centoventi* giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo potrà comunque convocare l'assemblea ordinaria ogni qualvolta le riterrà necessario.

ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA COSTITUZIONE E VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci da rappresentare più della metà

del capitale sociale. Essa delibera in prima convocazione con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale

sociale risultante dalla detrazione di quello corrispondente alle azioni

non aventi diritto al voto (eventualmente per conflitto di interessi).

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto di

tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale determinato

secondo il precisato criterio. Tuttavia ai sensi del 4 comma dell'art. 2369

c.c. anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le

deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la

trasformazione delle società il suo scioglimento anticipato, l'emissione di

azioni privilegiate, il trasferimento all'estero della sede sociale, l'esclusione

o la limitazione del diritto di opzione, previsti da 5 comma e dall'ultimo

comma dell'art. 2441 c.c. nonché in ogni altro caso stabilito dalla legge.

ARTICOLO 13

DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che

hanno depositato nello stesso termine le loro azioni o certificati

rappresentativi delle stesse presso la sede sociale o nell'istituto di credito

indicato nell'avviso di convocazione. Gli azionisti devono provare la loro

identità. L'azionista può farsi rappresentare all'assemblea da un altro

azionista nei modi e forme stabiliti dall'art. 2372 C.C. fatta eccezione per

l'Ente Pubblico fondatore il quale non può delegare a terzi la propria

rappresentanza. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità del

mandato di rappresentanza.

ARTICOLO 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

Le assemblee sono presiedute dall'organo amministrativo. In mancanza fungerà da Presidente un amministratore designato dagli intervenuti. Il Presidente su designazione dell'assemblea nomina un Segretario prescelto anche fra i non azionisti. Nelle assemblee straordinaria il verbale viene redatto da un notaio prescelto dall'organo amministrativo.

Le deliberazioni non conformi alla legge all'atto costitutivo ed al presente statuto possono essere impugnati nel termine e nei modi di cui agli articoli 2373 e 2378 c.c.

ARTICOLO 15

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 13 membri anche non soci eletti dall'assemblea degli azionisti o da un amministratore unico. Gli amministratori durano in carica tre anni sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque tempo. Al Comune di Monte Argentario viene riservata la designazione della maggioranza assoluta degli amministratori o la nomina dell'amministratore unico. Gli altri amministratori sono eletti in assemblea dagli altri soci. In particolare ciascuno degli altri soci potrà votare per le proprie azioni per un solo nominativo. Gli amministratori la cui designazione è riservata al Comune di Monte Argentario dovranno possedere requisiti di comprovata capacità dirigenziale sia tecnica sia amministrativa. Il Consiglio si riunisce su

convocazione del Presidente o su semplice richiesta della maggioranza dei suoi componenti mediante semplice nota di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare consegnata anche a mano a ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto. Nel caso che nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più componenti, gli amministratori in carica dovranno immediatamente informare l'ente pubblico affinché designi e nomini il nuovo amministratore se di parte pubblica oppure cooptare il primo dei non eletti fra quelli nominati in precedenza dall'assemblea

ARTICOLO 16

COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei può ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quelli

riservati per legge e dal presente statuto all'assemblea ha quindi facoltà di

compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi

sociali. L'organo amministrativo pertanto oltre a dare esecuzione agli atti

assembleari e a decidere nelle materie ad esso delegate con delibera

dell'assemblea ha a titolo esemplificativo e non tassativo il potere di:

- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea nonché la relazione programmatica e

conclusiva dell'esercizio annuale. conferire incarichi anche professionali per

l'assistenza necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;

- compiere presso Uffici o Amministrazioni pubbliche o private di qualsiasi

natura ogni qualsivoglia operazione ed attività necessaria alla realizzazione

degli scopi sociali;

- transigere e compromettere in arbitri anche quali amiche voli compositori

nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;

- acquistare, permutare, vendere immobili ed azioni assumere interessenze

o partecipazioni nei limiti di legge e del presente statuto;

- esprimere l'assenso per iscrizioni ipotecarie o cancellazioni con ogni

conseguenziale incombenza.

- stipulare contratti o convenzioni;

- promuovere ricorsi amministrativi e/o azioni giudiziarie davanti a

qualsiasi autorità nell'interesse della società;

- proporre all'assemblea tutti gli atti deliberativi in ordine alle materie

riservate alla competenza della stessa, redigendone regolarmente

programmi relazioni e predisponendo i relativi atti conclusivi;

- delegare parte dei poteri di ordinaria amministrazione al Presidente od al Vice Presidente anche disgiuntamente tra loro e nei limiti stabiliti dalla legge (art. 2381 c.c.);

- nominare un Direttore determinandone le competenze ed il compenso.

L'eventuale amministratore unico nominato dall'assemblea ordinaria non potrà prendere decisioni la cui cifra di intervento sia superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Per le spese di importo superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale l'Amministratore Unico dovrà essere autorizzato dall'assemblea ordinaria

ARTICOLO 17

VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta consiliare.

Gli atti consiliari devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro delle adunanze e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

ARTICOLO 18

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE: RAPPRESENTANZA E POTERI

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente della società' vengono eletti nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi rieletti.

Il presidente:

-ha la rappresentanza della società, la firma sociale e la potestà di proporre

azioni giudiziarie ed amministrative e di qualsiasi stato e grado;

- convocare, presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati degli organi societari;

- vigila sulla regolarità della gestione e sulla rispondenza delle attività'

agli scopi sociali;

-adempie ai mandati conferitigli dall'assemblea e del consiglio di amministrazione

ed esercita ogni ulteriore potere riconosciutogli, dalla

legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del

Presidente le relative attribuzioni e la rappresentanza della società

vengono assunte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 19

II COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due

supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere revocati

esclusivamente per giusta causa a norma di legge. La nomina del

Presidente di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente è riservata ai

sensi dell'art. 2458 C.C. l'art. 2428 all'Ente pubblico fondatore.

L'assemblea determina la retribuzione dovuta ai sindaci in misura annuale

per tutto il periodo di durata dell'ufficio in conformità alle tariffe professionali.

Per i requisiti soggettivi ed oggettivi per le cause di ineleggibilità e di

decadenza di cessazione e sostituzione per le modalità di riunione e

deliberazione per i diritti doveri e responsabilità si fa espresso rinvio

agli articoli 2397 e seguenti C.C.

ARTICOLO 20

CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società, è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. qualora la società ricorra al mercato dei capitale di rischio o sia obbligata alla redazione del bilancio d'esercizio consolidato il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO V

BILANCIO SOCIALE ED UTILE

ARTICOLO 21

BILANCIO SOCIALE

Gli esercizi sociali iniziano il 1 (uno) gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo alla fine di ogni esercizio redige il bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea generale nel rispetto dei principi normativi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. provvedendo ad illustrare con propria relazione l'andamento della gestione sociale nei settori in cui la società ha operato con particolare riferimento agli investimenti ai costi ai prezzi ed ad ogni ulteriore elemento utile per la compiuta analisi e valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

ARTICOLO 21 bis

UTILI

Accertato l'utile netto come risultante dal bilancio annuale approvato

dall'assemblea esso verrà ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) dovrà essere destinata alla costituzione del fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2340 C.C.).

b) una quota da determinarsi dall'assemblea sarà' destinata ad un fondo di riserva da utilizzarsi per investimenti con particolare riferimento alle attività culturali, sociali ed ai beni strumentali (immobili, attrezzature ed impianti),

c) l'utile residuo potrà essere ripartito tra i soci a remunerazione del capitale sociale sottoscritto e versato salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

TITOLO VI CONTROVERSIE E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 22

CONTROVERSIE CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti la società, gli amministratori o l'amministratore unico i Sindaci revisori ed i Liquidatori in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente statuto delle delibere degli organi sociali o che abbiano comunque causa ed origine nel rapporto societario o in atti di amministrazione della società verrà deferita al giudizio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Grosseto e verrà dalla medesima decisa nei modi e nelle forme disciplinanti la relativa attività.

ARTICOLO 23

SCIoglimento

Ove per qualsiasi causa e/o motivo si giungesse allo scioglimento della

società l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri ed il compenso.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e le altre norme di legge in materia.

F.to: Nazzareno Orsini

F.to; dottor Bruno Detti notaio